



NEWS

Euroconference

Edizione di sabato 5 Aprile 2025

IMPOSTE SUL REDDITO

[Riforma: le novità in tema di conferimento di partecipazioni qualificate](#)

di Angelo Ginex

CRISI D'IMPRESA

[Le modifiche del “Correttivo-ter” alla transazione contributiva](#)

di Fabio Giommoni

IMPOSTE SUL REDDITO

Riforma: le novità in tema di conferimento di partecipazioni qualificate

di Angelo Ginex

OneDay Master

Riforma del conferimento di partecipazioni

Scopri di più

Nell'ambito del sistema tributario nazionale, la disciplina del **regime ordinario** dei **conferimenti di partecipazioni** è contenuta nell'[articolo 9, comma 5, D.P.R. 917/1986](#) (d'ora in poi, **Tuir**). Tale disposizione stabilisce che i **conferimenti di beni**, comprese le partecipazioni, sono trattati come **cessioni a titolo oneroso**. Tuttavia, ai fini del calcolo della **plusvalenza**, il corrispettivo ottenuto deve essere **determinato in base al "valore normale"**, di cui ai commi 2 e 4 dello stesso [articolo 9](#).

Questa previsione è subordinata a **specifiche deroghe** previste dagli [articoli 175](#) e [177, Tuir](#), ove sono previste modalità particolari per il **calcolo del corrispettivo percepito dal soggetto conferente**, denominato "**valore di realizzo**"; si tratta, comunque, di situazioni che, al verificarsi delle **condizioni previste dalla norma**, consentono la **neutralità fiscale** dei conferimenti (c.d. "*realizzo controllato o neutralità indotta*").

Un aspetto problematico era rappresentato dall'applicazione del **comma 2-bis, dell'articolo 177, Tuir**, riguardante il **conferimento di partecipazioni "qualificate"**, a causa di un **testo normativo piuttosto "rigido"** e della relativa interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate.

Il **nuovo quadro normativo**, delineato dall'[articolo 17, D.Lgs. 192/2024](#), recante la "*Revisione del regime impositivo dei redditi (Irpef-Ires)*", ha **risolto gran parte delle precedenti criticità** in tema di **conferimenti di partecipazioni qualificate**, trovando applicazione per le **operazioni effettuate** a partire **dal 31 dicembre 2024**.

Fino allo scorso 30 dicembre 2024, non era possibile effettuare **conferimenti congiunti** né di **maggioranza** ex [articolo 177, comma 2, Tuir](#), poiché la **somma delle percentuali non superava il 50%**, né di **minoranza qualificata** ex [articolo 177, comma 2-bis, Tuir](#), in quanto la norma richiedeva che la **società conferitaria** fosse **unipersonale**. Al massimo, ciascun soggetto poteva costituire una **holding unipersonale**.

Dal 31 dicembre 2024, invece, i **due soggetti** possono conferire **cumulativamente** in una società **il 50% delle partecipazioni** detenute, ai sensi dell'[articolo 177, comma 2-bis, Tuir](#).

Tuttavia, se i due soggetti possiedono **ciascuno il 12%** di una società, non potrebbero conferire, ai sensi del citato **comma 2-bis**, tali partecipazioni in una **società partecipata da entrambi**, in quanto le partecipazioni di ciascuno **non superano la soglia qualificata**.

La riforma supera anche le problematiche relative ai **conferimenti di partecipazioni in società holding**. La novella ha **eliminato le incertezze** interpretative, stabilendo che la **qualifica di holding** deve essere determinata in base ai **criteri** posti dall'[articolo 162-bis, Tuir](#); pertanto, è necessario verificare che **il valore contabile delle partecipazioni possedute** (unitamente ad altri elementi patrimoniali correlati con le società partecipate) superi il **50% dell'attivo patrimoniale complessivo**.

Inoltre, il D.Lgs. 192/2024 ha semplificato la verifica del superamento delle **soglie di qualificazione** in caso di **conferimento di partecipazioni in una società holding**. In estrema sintesi, le modifiche apportate hanno **abbandonato l'approccio look-through** esteso a tutti i livelli partecipativi sotto la *holding* oggetto di conferimento. Per le nuove operazioni, ai fini della verifica, si considerano solo le **partecipazioni detenute dalla holding e quelle in possesso delle subholding legate alla holding da un rapporto di controllo**.

A ciò si aggiunga che **non** è più necessario che tutte le **partecipazioni** sottoposte a verifica (ovvero quelle di **primo livello detenute dalla holding**, nonché quelle dei **livelli successivi** in presenza di *subholding* controllate) siano **qualificate**. Al fine di beneficiare del **regime di realizzo controllato**, è sufficiente che tale qualità sia soddisfatta dalle **partecipazioni**, il cui **valore contabile** rappresenti **oltre la metà del totale dei valori contabili** delle **partecipazioni rilevanti** ai fini della verifica.

Un ulteriore dubbio riguardava il **confronto** tra il valore contabile delle **partecipazioni "sopra soglia"** e il **valore contabile totale delle partecipazioni**, nel caso in cui la *holding* detenga una **partecipazione di controllo** in una società che, a sua volta, possa **qualificarsi come holding (subholding)**. Nella Relazione illustrativa al **D.Lgs. 192/2024**, è stato precisato che, ai fini della verifica della **prevalenza o meno** del valore contabile delle partecipazioni che **superano la soglia minima**, **non** si deve considerare il valore contabile delle **partecipazioni detenute nelle società controllate dalla holding e qualificabili come subholding**; per queste ultime si applica un approccio *look-through*, per cui **rilevano solo le partecipazioni da esse detenute**, e non quelle al loro capitale. Quanto sopra è stato confermato dal **documento di ricerca pubblicato dal Cndcec il 31 marzo 2025**.

Infine, rimane da chiarire se, per determinare il **valore contabile delle partecipazioni** da sottoporre al **test di prevalenza**, debba essere utilizzato il valore alla **data del conferimento**, redigendo un **bilancio infrannuale ad hoc**, o se si possa fare riferimento ai dati risultanti dal **bilancio dell'ultimo esercizio chiuso** prima del conferimento.

CRISI D'IMPRESA

Le modifiche del “Correttivo-ter” alla transazione contributiva

di Fabio Giommoni

**Unimarconi**
LA PRIMA UNIVERSITÀ
DIGITALE ITALIANA

GESTORE DELLA CRISI D'IMPRESA: CORSO DI AGGIORNAMENTO
valido per il mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco tenuto dal Ministero della Giustizia
Aggiornato con le novità del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (G.U. 27 settembre 2024, n. 227)

**Euroconference**
Centro Studi Tributarî

Scopri di più

In un precedente intervento su [EC News](#), sono stati commentati gli interventi apportati al **Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza** (“Codice”) dal “**Correttivo-ter**” (D.Lgs. 136/2024) riguardo agli **aspetti procedurali** della **transazione fiscale** nell'ambito del **concordato preventivo** e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Con il presente intervento saranno, invece, analizzate le **modifiche apportate dal Correttivo-ter** alla procedura di **transazione contributiva**, sempre nell'ambito delle predette procedure.

Dette novità, che trovano applicazione alle proposte di **transazione contributiva** presentate successivamente al **28 settembre 2024**, sono state oggetto di illustrazione da parte dell'Inps, con il [messaggio n. 3553/2024](#).

Per il **concordato preventivo**, la disciplina della **transazione contributiva** è contenuta nell'[articolo 88, Codice](#) (“*Trattamento dei crediti tributari e contributivi*”), al cui comma 1 è stato chiarito che i **debiti oggetto di transazione** comprendono anche i “premi” amministrati dagli enti gestori di “**assicurazioni obbligatorie**”, inserendo, quindi, un **esplicito riferimento al coinvolgimento dell'Inail** nella procedura.

La nuova formulazione del comma 5, dell'[articolo 88](#), indica gli **uffici a cui va indirizzata la proposta di transazione contributiva**, la quale deve essere presentata, corredata dalla relativa documentazione, contestualmente al **deposito presso il Tribunale della domanda di concordato**.

In particolare, per quanto riguarda gli **enti previdenziali e assicurativi**, la domanda va presentata alla **Direzione provinciale** competente sulla base dell'**ultimo domicilio fiscale** del debitore.

A norma del successivo comma 6, dell'[articolo 88](#), l'**adesione alla proposta di transazione contributiva** viene manifestata **non sulla specifica domanda**, bensì sull'intera proposta di concordato, **esprimendo il voto** ai sensi dell'[articolo 107, Codice](#).

In particolare, è disposto che per i **contributi previdenziali** amministrati dall'Inps e per i premi amministrati dall'Inail **il voto è espresso dalla competente Direzione territoriale su decisione del Direttore regionale.**

Come precisato dal [messaggio Inps n. 3553/2024](#), le **proposte di transazione contributiva** presentate a partire dal 28 settembre 2024 sono, dunque, sottoposte alla competenza decisionale del **Direttore regionale/di coordinamento metropolitano** e **il voto è espresso dalla Direzione territoriale competente** (sono di conseguenza superate le disposizioni operative dettate con determinazione presidenziale n. 7 del 17 gennaio 2013, le quali rimangono valide solo per le proposte presentate fino al 27 settembre 2024).

Nel citato [messaggio n. 3553/2024](#), l'Inps precisa, inoltre, che qualora la **sede competente**, in base alle predette indicazioni, sia **diversa da quella in cui insiste il Tribunale presso cui è incardinata la procedura di concordato**, l'espressione del voto sarà effettuata da **tale ultima Direzione** in rappresentanza delle altre Sedi coinvolte sulla base della decisione adottata, con riguardo alla proposta, dal **competente Direttore regionale.**

A norma del comma 7, [articolo 88, Codice](#), il voto è espresso anche **dall'Agente della riscossione** limitatamente agli **oneri di riscossione.**

Nell'**ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti**, la nuova versione dell'[articolo 63, Codice](#) ("*Transazione su crediti tributari e contributivi*") prevede che la domanda di transazione contributiva, unitamente a tutta la documentazione necessaria per l'omologa dell'accordo ([articoli 57, 60 e 61, Codice](#)), compresa l'attestazione del professionista indipendente, debba essere presentata, nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi, ai **medesimi uffici competenti previsti dal citato articolo 88 nel caso di concordato preventivo.** Copia della proposta dovrà essere presentata anche al **Concessionario della riscossione** in presenza di avvisi Inps/Inail gestiti da detto ente.

L'Inps, con il citato messaggio, precisa che la **proposta deve essere presentata presso la Direzione territoriale**, individuata sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, **nonché presso la Direzione territoriale che risulta titolare della gestione dei crediti oggetto della proposta** (se diversa).

Vi può essere il caso di **crediti che rientrano nella competenza gestionale di una pluralità di Direzioni territoriali** e, in tale ipotesi, il deposito deve essere effettuato presso la "Struttura" che, avuto riguardo ai contenuti della proposta, risulta **titolare della gestione del credito di importo maggiore.** Tale ultima Direzione assume un **ruolo di coordinamento** e provvede alla **valutazione della proposta** in raccordo con le altre Strutture interessate, ferma restando la **competenza istruttoria** in capo a **ciascuna di esse** in ordine alla verifica dei **crediti compresi nella proposta stessa.** In tale caso, la sottoscrizione dell'accordo è effettuata a cura della **medesima Direzione**, su mandato del proprio Direttore regionale, in rappresentanza delle **altre Sedi coinvolte.**

Alla luce del fatto che la norma precisa che i **debiti previdenziali e assistenziali** oggetto di transazione sono quelli **“sorti sino alla data di presentazione della proposta”**, si ricorda che l'[articolo 363, Codice](#) (non modificato dal “Correttivo-ter”) prevede il rilascio di un **certificato unico dei debiti contributivi e per premi assicurativi**, su richiesta del debitore, da **parte dell’Inps e dell’Inail**, che attesti le esposizioni debitorie a titolo di **contributi e premi assicurativi** alla data della richiesta sulla base delle **risultanze degli archivi** (la richiesta del certificato può essere **effettuata all’Inps mediante la procedura “Certificazione dei debiti contributivi – VeRA”** disponibile sul sito internet dell’Istituto).

La norma indica espressamente che, per i contributi previdenziali amministrati dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, **l’adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del Direttore dell’ufficio territoriale** competente su decisione del Direttore regionale.

Il citato messaggio Inps precisa che le **proposte transattive**, presentate a partire dal 28 settembre 2024 risultano, quindi, **sottoposte alla competenza decisionale del Direttore regionale/di coordinamento metropolitano** e l’adesione alle medesime è espressa con la successiva **sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del Direttore dell’ufficio territoriale** titolare della **gestione dei crediti oggetto della stessa**.

L’atto negoziale è **sottoscritto anche dall’Agente della riscossione**, in ordine al **trattamento degli oneri di riscossione**.

Anche per la transazione contributiva sono particolarmente rilevanti i **termini per l’accettazione della proposta**, dettati dall'[articolo 63, comma 2](#), undicesimo e dodicesimo periodo, secondo i quali **l’adesione degli uffici deve intervenire entro 90 giorni dal deposito della proposta di transazione**. Se la proposta è modificata, tale **termine è aumentato di 60 giorni** decorrenti dal deposito della modifica della proposta, mentre nei casi in cui la modifica contenga una nuova proposta, **il termine iniziale è incrementato di 90 giorni**.

Infatti, a norma del successivo comma 3, dell'[articolo 63](#), **la domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione** (anche con richiesta di omologa forzata, in assenza di accettazione da parte degli Uffici) può essere proposta solo quando è stata ottenuta l’adesione o, in difetto, **quando sono decorsi i predetti termini di 90 giorni** (più eventuali proroghe), entro i quali **gli Uffici possono accettare la transazione contributiva** o comunicare il **diniego alla proposta**.

Pertanto, anche **l’omologa forzata della transazione contributiva nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti** non può essere richiesta prima della scadenza del termine di **90 giorni dalla data di presentazione della proposta**.

Infine, è previsto che pure gli **Enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie**, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante, siano avvisati, da parte del debitore, dell’**avvenuta iscrizione della domanda di omologa dell’accordo nel registro**



delle imprese, mediante **comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata**.

Ciò in quanto il **termine per l'opposizione all'omologa**, di cui all'[articolo 48, comma 4, Codice](#), da parte degli Uffici **decorre dalla ricezione del predetto avviso PEC**.

A tale riguardo, il messaggio Inps precisa che, proprio perché il termine per l'opposizione decorre dalla ricezione di detto avviso, **la Struttura territoriale che ha ricevuto la PEC** deve immediatamente provvedere alla **trasmissione della stessa alla Direzione territoriale titolare della gestione del credito** o, in caso di pluralità di competenze, a quella che risulta titolare della **gestione del credito di importo maggiore**.

Quest'ultima deve interessare l'**Avvocatura territoriale** fornendo ogni elemento istruttorio utile alla **valutazione della sussistenza delle condizioni per la proposizione dell'opposizione** alla domanda di omologazione. La medesima Avvocatura opera in **stretto raccordo con l'Avvocatura territoriale della Sede in cui insiste il Tribunale competente** a decidere la domanda per le **conseguenti attività processuali**.